

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BOLOGNA ED IL CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA  
PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE  
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO RESE DAI CITTADINI ITALIANI E NON,  
RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLOGNA**

\*\*\*\*\*

Fra:

a) **COMUNE DI BOLOGNA** (anche in appresso denominato "Comune") con sede legale in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, c.f.

in persona del Direttore del Settore Segreteria Generale LARA BONFIGLIOLI, nata a Bologna il 5 aprile 1969;

e:

b) **CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLOGNA** (anche in appresso denominato "Consiglio")

con sede in Bologna, via San Domenico n. 11, c.f.

in persona del Presidente del Consiglio

Notarile di Bologna SERTORI FABRIZIO, nato a Bologna il 14 settembre 1947;

PREMESSO:

- che la materia delle disposizioni anticipate di trattamento (cosiddetti "testamenti biologici"), già normativamente regolata in numerosi Paesi del mondo, è in Italia allo stato attuale ancora priva di qualsiasi disciplina giuridica;
- che una legge in materia di riconoscimento giuridico autonomo delle dichiarazioni anticipate di trattamento è attualmente in fase di elaborazione da parte del Parlamento Italiano;
- che con ODG n. 220/2009 del 23 novembre 2009 P.G. n. 25399/2009, il Consiglio Comunale si è impegnato ad istituire, con propria deliberazione, un Registro Comunale delle "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento";
- che con deliberazione ODG n. 11/2010 del 25 gennaio 2010 P.G. n. 308304/2009, il Consiglio Comunale ha istituito il **Registro Comunale delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento" (DAT)** con lo scopo di

raccogliere l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed al fine di garantire la certezza della data di presentazione della stessa, della provenienza e della reperibilità delle dichiarazioni, e dell'indicazione del fiduciario designato;

- che con deliberazione ODG n. /2011 del P.G. n. /2011, la Giunta Comunale ha approvato le Disposizioni Applicative delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (c.d. "testamento biologico");

#### TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti fra loro convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Con la presente convenzione il Comune di Bologna ed il Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna provvedono ad avviare un rapporto di collaborazione che consenta ai notai iscritti nel Distretto Notarile di Bologna, quando ricevano Dichiarazioni Anticipate di Trattamento da parte di cittadini italiani e non, purché residenti nel Comune di Bologna, di comunicare all'apposito Registro Comunale (naturalmente previo necessario consenso dei disponenti e - nel caso che tale consenso vi sia - previa redazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 2 della presente convenzione) l'esistenza presso il proprio Studio di dette dichiarazioni e l'inserzione dei dati dei disponenti. La comunicazione e l'inserzione potrà avvenire anche in via telematica, secondo accordi da convenirsi fra le parti.

#### **Art. 2 - Obblighi del Comune**

Il Comune di Bologna si obbliga a ricevere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il cittadino italiano e non, purché residente nel Comune, darà atto di avere compilato e sottoscritto una DAT presso un notaio del Distretto di Bologna e fornirà i dati del depositario (nome, cognome e indirizzo del notaio qualora depositario della DAT, nome, cognome e indirizzo del fiduciario o di altra persona qualora depositaria del documento sia costituita persona diversa dal notaio autenticante).

Tale dichiarazione sarà allegata al Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, secondo le modalità di cui alle disposizioni applicative approvate con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. /2011.

### **Art. 3 - Obblighi del Consiglio**

Il Consiglio si impegna:

- = a diffondere con urgenza e con il dovuto rilievo presso tutti i notai iscritti nel Distretto di Bologna il contenuto della presente convenzione con il Comune;
- = a verificare in tempi brevissimi l'elenco dei notai del Distretto che si dichiarino disponibili sia a ricevere tali dichiarazioni secondo le proprie valutazioni giuridiche (trattandosi di materia ancora non normativamente disciplinata), sia a limitarne i costi secondo l'accordo previsto in appresso dalla presente convenzione, ed a redigerne un elenco da consegnare al Comune (con la possibilità di modificarlo nel tempo nel caso di adesione da parte di altri notai disponibili);
- = a limitare i costi previsti per gli onorari ad una somma non superiore ad Euro 100,00 (cento/00), oltre ad imposte e tasse.

### **Art. 4 - Comunicazione e promozione**

Le parti pubblicheranno congiuntamente le attività che verranno realizzate ed i risultati conseguiti con apposite e concordate iniziative comunicazionali e promozionali.

### **Art. 5 - Referenti**

I referenti rispettivamente di ciascuna parte per la presente Convenzione verranno indicati dalle parti contraenti mediante scambio di comunicazioni.

### **Art. 6 - Durata**

La presente Convenzione è valida ed acquista efficacia alla data di sottoscrizione fra le parti e scadrà solo nel caso di approvazione di una legge in materia di riconoscimento giuridico autonomo delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento che dovesse risultare incompatibile con quanto con la presente Convenzione stabilito.

**Art. 7 - Spese contrattuali**

Non sono previste spese contrattuali.

**Art. 8 - Registrazione**

La prsente Convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131

Per il Comune di Bologna

dr.ssa Lara Bonfiglioli

Per il Consiglio Notarile di Bologna

dr. Fabrizio Sertori